



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45

Del 18.03.2023

Oggetto: Incarico professionale per il supporto legale agli Uffici dell'Ente ai fini della Procedura di Riequilibrio Finanziario pluriennale (art. 243 bis, D.lgs. n.287/2000) - Determinazione

L'anno Duemila ventitré il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 19.21 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE FEOLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa in modalità da remoto il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 13/12/2022, avente ad oggetto: “*Ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art.243 bis D. Lgs. n.267/2000*”), l’Amministrazione, al fine di salvaguardare i propri equilibri economici e finanziari, ha stabilito di aderire alla procedura conservativa, prevista dalla richiesta prescrizione normativa.

Considerato che tale opzione implica, a carico dell’Ente una complessa ed articolata attività burocratica, consistente nella predisposizione di tutta una serie di atti e di provvedimenti amministrativi, indispensabile per il suo compiuto espletamento e per conseguire le conseguenti autorizzazioni dalle Autorità preposte alla verifica della conformità alla legge della intrapresa procedura.

Rilevato che data la particolarità e la specificità degli adempimenti da eseguire, appare opportuno affiancare, agli Uffici dell’Ente, una figura legale che li possa supportare nella esecuzione di detti adempimenti, con particolare riferimento ai concordati da stipulare, al fine di garantire il buon esito della intrapresa procedura e avere una concreta risoluzione alle problematiche giuridiche che conseguono detta attività procedimentale, scongiurando, così, possibili riflessi giudiziari che potrebbero derivare dalla medesima.

Rilevato, altresì, che la presente procedura presuppone un compiuto riesame dei rapporti convenzionali intercorrenti con gli operatori commerciali e professionali in corso con l’Amministrazione, ragione per la quale il conferito incarico viene affidato, anche, al fine di coadiuvare gli Uffici a valutare ed a riconsiderare gli stessi.

Rilevato che nell’attuale dotazione organica dell’Ente, manca una professionalità in grado di assolvere a tale funzione.

Rilevato che in considerazione di detta vacanza appare necessario far ricorso ad una figura esterna.

Richiamati:

- l’art. 35 co. 1 del D. lgs. 50/2016 che testualmente recita: “*ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’[allegato III](#); se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’[allegato VIII](#); c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’[allegato VIII](#); d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’[allegato IX](#)”;*
- l’art. 36 co. 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, co. 5-bis della L. 120/2020, che testualmente recita: “*Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati*

della procedura di affidamento non è obbligatoria”;

- l'art. 1 della L. 120/2020, il quale, al comma 1, prevede che “(...) *in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021*”, ovvero, che al comma 2, testualmente recita: “*Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro*”;

Rilevato che appare opportuno procedere al conferimento del dedotto incarico, anche in considerazione della dedotta complessità e della particolarità della iniziativa da compiere.

Dato atto che l'Amministrazione ha avuto modo di accertare la competenza specifica, nonché, l'esperienza professionale in materia dell'Avv. Giacomo Mignano, del Foro di Latina, inserito nell'elenco dei professionisti di fiducia dell'Amministrazione, in occasione delle prestazioni precedentemente rese dallo stesso in suo favore, le quali, sono state valutate positivamente, per cui si è ritenuto di poter individuare nel citato professionista, tenuto conto anche dell'assoluta particolarità e specificità della questione trattata, la figura idonea a svolgere le attività di che trattasi;

Vista la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06/06/2019, resa a definizione della vertenza C-264/2018 la quale, nel motivare le ragioni dell'esclusione dei servizi legali dell'applicazione nella Direttiva 2014/24, in materia di appalti pubblici, ha stabilito che il rapporto che viene ad intercorrere tra l'Avvocato ed il suo cliente deve ritenersi meramente fiduciario e si fonda sull'intuitu personae, specialmente in casi complessi ed articolati quale quello in questione.

Considerato che in virtù dei richiamati principi un simile affidamento può essere caratterizzato dalla libera scelta ed è strettamente connesso alla fiducia che lega il cliente all'Avvocato, con la conseguenza che le modalità che regolano dette forme di conferimento non possono avere una connotazione strettamente oggettiva, in considerazione della circostanza che le prestazioni rese nel suo ambito si addicono alla fattispecie del contratto d'opera disciplinato dal codice civile, così come individuato dalla linea guida n.12, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvati dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.907 del 24/10/2018;

Considerato per le motivazioni sopra riportate, può ritenersi soddisfatto il rispetto dei principi di cui all'art.4 del D. Lgs. n.50/2016;

Considerato che il professionista incaricato espletterà, a far data dalla sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento, il richiamato incarico professionale, volto alla risoluzione delle problematiche giuridiche derivanti dall'intrapresa suindicata procedura di riequilibrio Finanziario e dai rapporti intercorrenti con tutti gli operatori che intrattengono rapporti con l'Amministrazione.

Il professionista provvederà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento delle seguenti attività:

- Assistenza giuridica scritta e/o teleferica;
- Redazione e supporto nella redazione di atti e/o provvedimenti di competenza degli Uffici;
- Rapporti con i creditori dell'Ente.

Dato atto che il presente incarico avrà durata sino al termine della procedura di riequilibrio;

Considerato che trattandosi di incarico professionale di importo inferiore alla soglia prevista dall'art.36, comma II, lett. a) e dell'art.35 del D. Lgs. n.50/2016;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

Con votazione unanime legalmente resa,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto:

- 1) **Di procedere** all'affidamento dello incarico professionale per il supporto legale agli Uffici dell'Ente ai fini della Procedura di Riequilibrio Finanziario pluriennale (art.243 bis, D. Lgs n.287/2000) cui si è fatto ricorso con la Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 13/12/2022 e di tutte le attività necessarie ai fine di una completa e razionale riconsiderazione e definizione dei rapporti con gli operatori commerciali e professionali intercorrenti con l'Amministrazione;
- 2) **Di affidare**, per i motivi descritti in premessa all'Avv. Giacomo Mignano con studio in Latina alla Via G. B. Vico n.45, l'incarico professionale di cui al precedente punto 1;
- 3) **Di stabilire che** l'incarico professionale viene conferito ai minimi previsti dal D.M. n.55/2014, in ottemperanza alle previsioni contenute nel Regolamento Comunale sullo affidamento degli incarichi legali della Amministrazione;
- 4) **Di stabilire** altresì che l'incarico professionale avrà termine all'atto della definizione della intrapresa procedura;
- 5) **Di stabilire che** le modalità di svolgimento del conferito incarico verranno concordate di volta in volta tra il professionista ed i Responsabili dei vari Settori dell'Ente;
- 6) **Di stabilire che** la sottoscrizione della presente Deliberazione da parte del Professionista incaricato, tiene luogo dal contratto alle condizioni, previsioni stabilite nella presente deliberazione, oltre a quella prevista dalla normativa vigente applicabile all'incarico di specie;
- 7) **Di stabilire che** il pagamento del compenso maturato dal professionista avverrà all'atto della conclusione dell'incarico;
- 8) **Di dare mandato** al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei consequenziali atti di competenza;
- 9) **Di Dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Raffaele Allocca



-per la regolarità contabile: **Parere Favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Sig. Francesco Ambrosino	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 45 a partire dal 05/04/2023, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

Dott. Raffaele Allocca

